

Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Artt. dal 2222 al 2228 del c.c.

T R A

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Codice fiscale n. 80054330586, con sede in Roma Piazzale Aldo Moro, 7, rappresentato dal Direttore dell'Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica "Antonio Ruberti" dott. Giovanni Rinaldi, nato a Maratea (PT) il 11/07/1953, di seguito indicato come "CNR"

E

Il Prof. Matteo BARBERIS, codice fiscale BRBMTT76S04A052N nato a Acqui Terme (AL) il 04/11/1976, di seguito indicato come "Collaboratore"

PREMESSO

- che sono state espletate le procedure previste dal "Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione" approvato dal Presidente CNR con Provvedimento n. 64 prot. PRESID-CNR n. 0006498 del 14/11/2007 e s.m.i.
- che il CNR ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un professionista particolarmente esperto in: System Biology;
- che il CNR, ai sensi dell'art 59 del Regolamento di contabilità, ha formalizzato con la "decisione a contrattare" prot. N° 0000448 del 03/07/2018 la volontà di provvedere all'affidamento di un incarico con un esperto per lo svolgimento dell'attività prevista dal successivo art. 2;
- che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;
- che, a seguito del procedimento svolto, il Prof. Matteo BARBERIS possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze del CNR;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

Il "Collaboratore" si impegna, a svolgere la seguente attività:

Un seminario dal titolo: "The Multiplex Phase Interlocker: A Novel and Robust Molecular Design Synchronizing Transcription and Cell Cycle Oscillators"

ART. 2 – EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata un giorno decorrente dal 04/07/2018.

Se il progetto/programma/obiettivo per il quale è stato stipulato il presente contratto fosse completato/raggiunto nelle more del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, il contratto potrà essere risolto con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà dovuto al contraente.

ART. 3 – COMPENSO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato, per ciascun seminario, in euro 154,94 (euro centocinquantaquattro/94), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente da corrispondersi come segue: bonifico a prestazione eseguita.

Il compenso dovrà essere erogato con bonifico bancario entro 30 giorni successivi allo svolgimento del Seminario.

Il compenso sarà accreditato sul conto corrente che il collaboratore indicherà al CNR contestualmente alla firma del presente contratto.

ART. 4 – RECESSO

Il CNR si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

ART. 5 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del CNR. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del CNR ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del CNR.

ART. 6 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 7 – TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 8 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Roma.

Letto, confermato, sottoscritto

IL DIRETTORE

Dr. Giovanni RINALDI



IL COLLABORATORE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 2 – (Efficacia, decorrenza e durata del contratto)

Art. 4 - (Recesso)

Art. 5 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati)

Art. 8 - (Foro competente)



IL COLLABORATORE